



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 179 del 06/05/2025

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 c.c. e art. 40 D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni dalla L. 120/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamato stralcio dell'art. 2490 c.c.: *"I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495."*

Visto il comma 1 dell'articolo 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dall'articolo 2490 c.c. è disposto con determinazione del Conservatore;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Considerato che a tal proposito tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 222 posizioni relative a società di capitali cancellabili ai sensi dell'art. 2490 e non paganti il diritto annuale;

Considerato che dopo verifiche del suddetto elenco;

Considerato, inoltre, che da ulteriori verifiche effettuate su tale elenco, anche con accesso ad altre banche dati, sono state rilevate numero 161 posizioni che possono essere oggetto del procedimento di cancellazione di cui trattasi;

Dalle verifiche compiute su tale elenco emerge che la società di cui è liquidatore/legale rappresentante il soggetto in indirizzo non ha appunto depositato, durante la fase di liquidazione, il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi.

Considerato che a tali posizioni così individuate è stato notificato, mediante avvisi pubblicati sull'Albo Camerale on-line (protocollo n. 12838/2025) e nella sezione registro imprese del sito istituzionale della CCIAA di Modena e invio di lettere a mezzo PEC o raccomandate alle sedi sociali e/o ai liquidatori delle stesse (protocollo n. 12839/2025), l'avvio del procedimento d'ufficio per la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490 C.C.;

Precisato che con tale nota si invitavano gli interessati a presentare i bilanci di esercizio mancanti oppure a far pervenire documentate controdeduzioni atte a dimostrare la persistenza di attività societaria o, nel caso, a presentare bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione;



Tenuto conto che si assegnavano come termini per fornire riscontri: trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui sopra e, in caso di mancata notifica causa irreperibilità, compiuta giacenza, trasferimento, ecc., entro quarantacinque giorni dall'affissione all'Albo Camerale;

Viste le risultanze generali relative agli esiti di tali notifiche e alle comunicazioni pervenute acquisiti agli atti;

Riscontrato in particolare che, alla data odierna, decorsi ampiamente i termini concessi per eventuali istanze o controdeduzioni in merito per n. 161 società non è stato fornito alcun riscontro;

Riscontrato che relativamente a 2 società è pervenuta istanza idonea a dimostrare la persistenza dell'attività societaria;

Verificato ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DL 76/2020, che nel patrimonio delle società da cancellare non rientrano beni immobili;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese di tali imprese;

Considerato che tutte le società indicate non sono titolari di un domicilio digitale;

Ritenuto che il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

d e t e r m i n a

-di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490 C.C. le società di cui all'elenco [**Allegato A**] (numero 161 posizioni) e di notificare il presente provvedimento con pubblicazione all'Albo Camerale.

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Camerale.

Avv. Stefano Bellei